



FALCRI silcea

**UNITÀ SINDACALE**  
Falcri Silcea  
Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA  
Tel. 068416336 - Fax 068416343  
[www.unisin.it](http://www.unisin.it)



FALCRI silcea

## COMUNICATO

### FONDO DI SOLIDARIETA' DEL SETTORE CREDITO

L'Inps, con messaggio n. 1648 del 30 gennaio 2012, fornito in allegato, ha diramato istruzioni in merito al prolungamento del trattamento di tutela del reddito di cui al decreto interministeriale 5 gennaio 2012, n. 63655, di attuazione dell' art. 12 comma 5-bis della Legge n. 122/2010.

Per quanto riguarda il nostro settore, si rammenta che le menzionate disposizioni realizzano la tutela del reddito nei confronti dei lavoratori bancari, destinatari di trattamento straordinario del Fondo di solidarietà risultati esclusi, per l' anno 2011, dalla salvaguardia dei c.d. "10 mila"; nello specifico, si tratta dei soggetti, titolari di assegno straordinario al 31 maggio 2010, che, a seguito della introduzione delle c.d. finestre mobili, hanno visto spostarsi in avanti la data di decorrenza del trattamento pensionistico (con conseguente vuoto reddituale fra il momento di cessazione dell' assegno straordinario e quello di decorrenza della pensione).

Stante tale contesto, il messaggio previdenziale chiarisce, nel dettaglio, i criteri per la individuazione dei lavoratori ammessi alla menzionata tutela reddituale con oneri a totale carico del Fondo sociale per l' occupazione e formazione.

Con riferimento al settore credito, dal messaggio Inps si ricava che destinatari della disposizione in commento sono i titolari dell' assegno straordinario al 31 maggio 2010 che presentano i seguenti requisiti:

- accesso al Fondo a decorrere dal 1° novembre 2008;
- decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2011, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 del 2010;
- presentazione della domanda di pensione per avvalersi della salvaguardia prevista dall' articolo 12, comma 5, del citato Decreto Legge n. 78 del 2010;
- non aver intrapreso attività di lavoro.

In merito all' importo della prestazione, l'Istituto previdenziale evidenzia che esso è pari alla misura mensile dell' assegno straordinario finanziato dall' azienda esodante, con esclusione della contribuzione figurativa.

Infine, con specifico riferimento agli aspetti operativi, contabili e fiscali, si rinvia alla diretta consultazione delle istruzioni previdenziali contenute nel messaggio Inps in esame.

Cordiali saluti

Roma, 23 febbraio 2012

LA SEGRETERIA NAZIONALE

- ALLEGATO:

Messaggio Inps n. 1648 del 30 gennaio 2012